

L'Indennità NASpl e la richiesta di Anticipazione per inizio di Attività di Lavoro Autonomo

La disposizione che consente al lavoratore disoccupato, che intende iniziare un'attività di lavoro autonomo, di percepire in misura integrale e in anticipo l'Indennità NASpl, richiede un istruttoria piuttosto articolata.

Il lavoratore che ha perso il lavoro e che è in godimento dell'Indennità NASpl, qualora intenda avviare un'attività imprenditoriale o entrare a far parte di una cooperativa in qualità di socio, può chiedere di fruire **dell'anticipazione dell'indennità in un'unica soluzione**.

Tale possibilità è **vincolata all'invio di una domanda all'INPS in modalità telematica, entro 30 giorni** dalla data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'Impresa ([circ. INPS n. 174/2017 p.to 7](#)); se invece l'**attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl**, la domanda deve essere trasmessa, sempre telematicamente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpl.

Quello sopra illustrato è il procedimento fondamentale per ottenere il beneficio. Ricordiamo che la logica di questa prestazione è **quella di fornire al richiedente un supporto economico per intraprendere un'attività autonoma** e quindi il beneficio dovrebbe di logica esser erogato nella fase di avvio della stessa.

Le **attività per cui è possibile chiedere l'anticipazione** sono le seguenti: **a)** Attività esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, **b)** Attività di impresa individuale artigiana, commerciale o agricola, **c)** Sottoscrizione di una quota di capitale sociale in una cooperativa nella quale si svolga però attività lavorativa, **d)** Costituzione di una società unipersonale (S.R.L., S.R.L.S. E SPA), **e)** Costituzione o ingresso in una società di persone (S.A.S. o S.N.C.), **f)** Costituzione o ingresso in una società di capitali (S.R.L.). Per quanto attiene i punti d), e), f) occorre prestare **attenzione ad un**

In questo numero:

INPS: La richiesta di Anticipazione dell'Indennità NASpl,

Corte Costituzionale: I periodi di Congedo retribuito per assistere i disabili non incidono nel computo dei 60 giorni di copertura assicurativa,

INCA: I rischi della salute per i lavoratori del settore autotrasporti,

INAIL-Patronati CEPA: Tavolo tecnico nazionale sulle Malattie Professionali,

Immigrazione.

La richiesta di ottenere l'anticipo dell'indennità NASpl per avviare un'attività autonoma è un'opportunità piuttosto gettonata, duole constatare però il fatto che alcune sedi INPS frappongono ostacoli alla definizione della richiesta.

aspetto di fondamentale importanza: nel caso si intraprenda un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in cui i soggetti che assumono la posizione di socio e **conferiscano esclusivamente quote di capitali all'azienda non è possibile beneficiare dell'anticipazione.** Un altro aspetto da tener presente è che l'erogazione anticipata **non da diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare.** Da ricordare poi che **in caso di ripresa di un rapporto di lavoro subordinato,** prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l'anticipazione, **andrà restituita tutta la somma anticipata,** salvo il caso in cui il rapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Alcune sedi INPS della Lombardia subordinano l'erogazione della prestazione a controlli sull'effettivo svolgimento dell'attività; ciò oltre a non essere previsto dalla normativa andrebbe anche nella direzione opposta a quella per cui la prestazione stessa è stata istituita. Infatti negando la prestazione la persona non potrebbe fare affidamento su quella somma, prevista proprio per fronteggiare le spese di avvio dell'attività e i primi mesi di limitata attività e non ricevere subito il pagamento potrebbe essere un'ulteriore complicazione in una situazione già difficile. Il consiglio in questi casi è **di rivolgersi al Patronato INCA per tutelare al meglio i propri diritti.**

Corte Costituzionale : Nel calcolo dei 60 giorni di protezione assicurativa non vanno computati i periodi di congedo retribuito assistenza disabili

Con la sentenza n. **158 del 13 luglio 2018,** la **Corte Costituzionale** ha dichiarato l' illegittimità costituzionale [dell'articolo 24, comma 3,](#) del decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui **non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario retribuito** previsto dall'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o al figlio, in stato di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992. Il tutto nasce da due ricorsi di lavoratrici, beneficiarie da oltre un anno del congedo straordinario retribuito previsto per l'assistenza del coniuge e di un figlio disabili, venutesi a trovare nelle condizioni di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. L'INPS, in entrambi i casi, aveva negato il diritto all'indennità di maternità

sul presupposto che l'interdizione anticipata del lavoro per gravidanza a rischio era **avvenuta senza effettiva ripresa dell'attività lavorativa da parte della ricorrente ed erano trascorsi oltre 60 giorni dal termine dell'attività lavorativa.** Ricordiamo che per questa specifica ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, la legge non prevedeva fosse corrisposto il trattamento di maternità, cosa prevista invece nel caso di assenze dovute ad altri motivi: **malattia, infortuni sul lavoro, periodo di congedo parentale fruito per una precedente maternità, congedo per la malattia del figlio, periodo di assenza per accudire minori in affidamento, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.** Nell'invio dell'ordinanza alla Corte, i giudici rimettenti ponevano in rilievo come il negare l'indennità di maternità quando il rapporto di lavoro sia sospeso a causa della necessità di assistere il coniuge disabile, pregiudicherebbe la speciale protezione della maternità, sancita dagli artt. 31 e 37 Cost. e contrasterebbe con il "principio di ragionevolezza" di cui all'art. 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale ritenendo fondate le tesi dei giudici e **di primario rilievo costituzionale, la tutela della maternità e la tutela della disabilità ha accolto i ricorsi e dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.**

INCA: I rischi della salute per i lavoratori del settore autotrasporti

Con un interessante newsletter, prendendo spunto da uno studio della SIML, (Società Italiana Medicina del Lavoro) INCA Nazionale dà conto delle problematiche afferenti i rischi alla salute per **i lavoratori impiegati nel settore degli autotrasporti privati.** Il progetto è stato avviato nel 2008, sono stati valutati da un'equipe di medici del lavoro 673 autisti, rivisti più volte a intervalli ricorrenti, sulla base di un **protocollo medico di sorveglianza** comprendente esami medici, questionari e test. Sulla base di queste verifiche, sono state rilevate **44 patologie lavoro-correlate,** 22 casi di **ipoacusia da trauma acustico** cronico e 22 casi di **malattia generativa del disco lombosacrale,** spesso associata a ernia discale. Per gli autori dello studio, le cause scatenanti le due patologie sono da ricercarsi per quanto riguarda l'ipoacusia negli ambienti rumorosi in cui si svolge l'attività di scarico-carico merci e nell'abitudine ancora in uso a guidare con i finestrini abbassati, mentre i danni alla colonna vertebrale sono originati principalmente segue a pg. 3

dall'attività di movimentazione manuale dei carichi nelle operazioni di carico e scarico delle merci. Oltre alle malattie lavoro-correlate, lo studio ha messo in rilievo la presenza di patologie connesse alla sedentarietà dell'attività di guida, infatti sono stati riscontrati ben 103 casi di **ipertensione non controllata** e 28 di **diabete mellito**, inoltre il 30% dei soggetti esaminati **risulta esser obeso**.

Le patologie sopra illustrate **investono maggiormente i soggetti con età superiore ai 50 anni**. Gli autori dello studio in conclusione evidenziano che "Nel nostro studio, abbiamo riscontrato un'elevata **prevalenza di perdita dell'udito indotta dal rumore e delle patologie dei dischi lumbosacrali**, in particolare nell'età compresa tra i 40 e i 59 anni" e che "i dati confermano **l'elevata prevalenza di patologie lavoro correlate nel settore e l'importanza di monitorare le patologie cardiovascolari e del metabolismo**".

INAIL-Patronati CEPA: Tavolo tecnico nazionale sulle Malattie Professionali

Gli operatori del settore ben conoscono il **percorso impegnativo richiesto per ottenere il riconoscimento di origine professionale di una malattia**, un'attività che contraddistingue l'azione di tutela individuale messa in campo dall'INCA. Per **approfondire e rimarcare i principi base cui dovrebbero attenersi tutti gli attori operanti in quest'ambito di tutela**, L'INAIL e i Patronati aderenti al raggruppamento **CEPA** hanno deciso di svolgere quattro **incontri di carattere tecnico-seminariale**, il primo dei quali si è svolto a Milano lo scorso 9 Luglio. I lavori si sono sviluppati partendo da un **testo condiviso dalle due parti**, i principali elementi discussi, alcuni dei quali a dir il vero già ampiamente dibattuti nel recente passato, sono riassumibili come segue. In prima analisi **l'accesso agli atti** che deve esser attivato a seguito di respinta da parte dell'INAIL di una domanda di M.P., ancor prima di inoltrare il ricorso in collegiale, al fine di appurare i **motivi specifici per i quali la domanda è stata rigettata**. Nei casi di **malattie professionali tabellate** e denunciate entro i termini, in teoria, non dovrebbero porsi problemi di riconoscimento, dal momento che è ipotizzabile **una respinta solo se l'INAIL dimostra che l'adibizione alla lavorazione tabellata è stata solo occasionale oppure che la malattia tabellata è riconducibile esclusivamente ad una causa extra-lavorativa**. Per le **malattie non tabellate** invece la respinta può avvenire per mancanza o inidoneità del rischio oppure mancanza di nesso eziologico fra rischio e malattia. Particolare attenzione è stata rivolta **all'utilizzo del DVR (documento di valutazione del rischio)** brandito in questi anni con facilità dall'INAIL per negare il nesso causale, cioè la relazione tra la patologia e il lavoro a rischio svolto. Nel documento concordato al Tavolo Tecnico, si è affermato che, **oltre al DVR**, vanno

considerate **tutte le altre informazioni fornite dal datore di lavoro** (denuncia, questionari predisposti dall'INAIL, Cartella Sanitaria e di Rischio, protocollo sanitario, dati sulla sorveglianza sanitaria), **l'anamnesi del lavoratore**, il libretto di lavoro, **le informazioni reperibili presso i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro** ed eventuali indagini ispettive della CONTARP per giungere ad una **valutazione il più completa possibile prima di esprimere il giudizio**. Per quanto attiene le respinte motivate da **manca di nesso eziologico fra malattia ed esposizione al rischio**, è stata riaffermata la validità del **principio di equivalenza delle concause**, ben descritto nella lettera del Direttore Generale dell'INAIL del 16 febbraio 2016, tale per cui "*una volta che sia accertata l'esistenza di una **concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non può essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extra-lavorative nel determinismo della patologia***". In conclusione, pur apprezzando l'iniziativa, è innegabile constatare il perseverare di un clima non favorevole, da parte dei consulenti medici Inail, specie in Lombardia, al riconoscimento delle malattie professionali (l'ultima relazione INAIL ha riportato un **riconoscimento di solo il 33% delle patologie rispetto ai casi denunciati**). Invitiamo tutti gli operatori di patronato INCA e ai nostri consulenti medici e legali di utilizzare, in particolare in occasione dei contenziosi amministrativi, gli elementi riportati nel documento condiviso a livello nazionale da INAIL e Patronati in opposizione a respinte non adeguatamente motivate.

Immigrazione

Fondo nazionale affitto

La norma è incostituzionale

Il comma 13 dell'art. 11 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 prevede che "...ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione." La Corte Costituzionale con la [sentenza n°166/2018](#) depositata il 20.07.2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma predetta affermando tra l'altro, che "...deve ritenersi che dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale... costituiscano una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei, al fine dell'accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri ;...non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi **segue pg. 4**

primari della persona che versò in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale...; ...la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulta sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che non rispettoso dei predetti obblighi europei...".

Protezione umanitaria

La circolare del Ministro Salvini

Il 4 luglio scorso, il Ministro Salvini ha divulgato una [circolare](#) avente per oggetto "il riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria". Secondo il Ministro, "...il primo obiettivo riguarda la riduzione dei tempi per l'esame delle istanze, ai quali è strettamente collegata la durata della permanenza nei Centri di accoglienza; i lunghi tempi di attesa infatti, oltre ad essere lesivi dei diritti di chi fugge da guerre o persecuzioni, non consentendo un rapido riconoscimento della protezione internazionale, comportano rilevanti oneri a carico dell'Erario...". Il Ministro poi si sofferma sul riconoscimento della protezione umanitaria richiamando "...l'attenzione dei Collegi per il riconoscimento del diritto di asilo sulla necessaria rigidità dell'esame delle circostanze di vulnerabilità degne di tutela che, ovviamente, non possono essere riconducibili a mere e generiche condizioni di difficoltà..." richiamando le Commissioni ad attenersi a quanto contenuto dalla sentenza della Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018. A distanza di pochi giorni dalla circolare Salvini, il quotidiano *Avvenire* ha reso noto che la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo il 16.07.2018 ha inviato una [comunicazione](#) ai Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, si afferma che i dati delle valutazioni delle domande pendenti sono rimasti inalterati e che la percentuale della protezione umanitaria è rimasta ferma al 28%. A tale ultimo proposito, nella nota si fa osservare che "...la direttiva del Ministro non ha ancora trovato attuazione e che anzi il dato numerico (dei riconoscimenti della protezione umanitaria) è addirittura aumentato da 14.032 a 14.471". La nota chiude con l'invito a tenere presente i dati citati affinché "...dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la necessaria, improrogabile e doverosa modifica...". Si rinvia ad una [nota dell'ASGI](#).

Ingresso e soggiorno per motivi di ricerca...

Entrata in vigore del D.Lgs. 71/2018

Come già anticipato nella Newsletter INCA n° 209 del 27.06.2018, il 5.07.2018 è entrato in vigore il [Decreto Legislativo n° 71](#) dell'11.05.2018 relativo alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. Il Decreto citato modifica gli artt. [5](#), [22](#), [27bis](#), [27ter](#), [39](#) e [39bis](#) del TUI (D.Lgs. 286/98) e l'[art. 1Bis](#) del DL decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170. Cliccando [sui link](#) è possibile leggere le norme modificate.

Decreto Minniti-Orlando

Il pronunciamento della Cassazione su alcune "criticità" del decreto

La Corte di Cassazione con la [sentenza n. 17717 del 5 luglio 2018](#) ha respinto la richiesta di rinviare all'esame della Corte Costituzionale alcuni articoli del DL 13/2017 convertito in Legge 46/2017 (cd Decreto Minniti-Orlando). Rispetto alla prima questione sollevata, nella decisione si afferma che è priva di fondamento la previsione secondo la quale il termine di 180 giorni per l'entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l'insussistenza del requisito di urgenza dello strumento del Decreto Legge, dal momento che l'esigenza di un intervallo temporale di quella durata è necessario perché possa entrare a regime una complessa riforma processuale. Quanto alla seconda questione sollevata, la Corte afferma che "...non v'è alcun dubbio che il procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, sia idoneo a garantire l'adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale...". Riguardo al terzo motivo, "... la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per Cassazione ... rientra senza dubbio nell'ambito della discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza...". Riguardo alla quarta questione riguardante l'assunto della disparità di trattamento tra il privato e il Ministero dell'Interno, che non deve rilasciare procura, "...la previsione normativa si pone in armonia con il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso per cassazione...". Rispetto al fatto che non avesse fissato l'udienza di comparizione delle parti in udienza, la Cassazione invece ha accolto e rinviato al Tribunale di Napoli la questione, sostenendo che "...il Tribunale, dopo aver letto il decimo comma della nuova norma, che sembra essere posto a base della decisione adottata, si soffermasse anche sull'undicesimo, e si avvedesse che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l'udienza andava senza meno disposta...". La Cassazione continua affermando che "in materia di protezione internazionale (ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come inserito dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46), ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell'audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l'udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell'accoglimento dell'istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio".

Distacco transnazionale dei lavoratori

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue

Il 9 luglio scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la [Direttiva n. 957 del 28 giugno 2018](#), che apporta modificazioni alla Direttiva n. 96/71 sul distacco transnazionale [segue pg.5](#)

del lavoratori. La nuova Direttiva si affianca alla Direttiva c.d. "Enforcement" n. 2014/67, che non ha inciso sulla direttiva del 1996, ma che mira piuttosto a garantirne la piena e corretta applicazione. Si tratta di un'iniziativa di grande importanza perché con essa si intende porre rimedio ai problemi dovuti ad un sistema di regole europee relative alla mobilità temporanea di lavoratori all'interno dell'UE che si è rivelato inidoneo a contrastare fenomeni di dumping sociale e retributivo. Questi problemi sono emersi con tutta evidenza a seguito di una serie di sentenze della Corte di giustizia nelle quali i giudici europei hanno applicato la Direttiva n. 96/71 come normativa che impedisce agli Stati ed ai sindacati di imporre alle imprese straniere il pieno rispetto degli standard normativi e retributivi fissati dai contratti collettivi ad efficacia non generalizzata vigenti sul territorio nazionale. La nuova Direttiva è un segnale positivo, come prova il fatto che alla sua adozione si sono fortemente opposte sia le organizzazioni datoriali europee sia i paesi dell'est, "esportatori" di manodopera a basso costo. D'altra parte è la prima volta, nella travagliata storia della disciplina del distacco transnazionale, che l'organo di governo dell'UE dichiara espressamente di ispirare il proprio intervento al "principio che lo stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo" (come si legge nella relazione di accompagnamento della proposta); ed in ciò non può non cogliersi un significativo cambio di approccio al problema del dumping salariale. La nuova Direttiva presenta tuttavia alcuni punti critici: - sono state cancellate le regole su appalti e sub-appalti previste nella proposta iniziale della Commissione; - si legittima la catena dei distacchi: l'impresa utilizzatrice può, a sua volta, distaccare il lavoratore somministrato in altro Stato membro (art. 1 della nuova Direttiva); - il periodo di distacco di 12 mesi può sempre essere esteso a 18 mesi (nuovo par. 1-bis dell'art. 3); - dopo questo periodo si applica la regola della parità di trattamento ma NON per alcune materie (es. procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro) e per i contratti aziendali e territoriali; - qualsiasi disposizione applicabile ai lavoratori distaccati nel contesto di un distacco superiore a 12 (o 18 mesi) deve inoltre essere compatibile con la libera prestazione di servizi; - i contratti collettivi nazionali conclusi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative possono essere applicati SOLO se viene garantita la parità di trattamento tra imprese (nuovo paragrafo 8 dell'art. 3); - le indennità di trasferta sono pagate secondo la legge dello Stato d'origine; - continuano a mancare sanzioni in caso di

mancata cooperazione tra Stati membri; - continuano a mancare sanzioni in caso di distacco illegittimo; - la nuova direttiva non si applica al settore dei trasporti (nota cura della CGIL Nazionale).

Protezione Internazionale

Notifica atti e provvedimenti delle Commissioni Territoriali

Nei giorni scorsi la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo ha diffuso una [nota](#) con la quale viene comunicato alle strutture di accoglienza SPRAR che si intende dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera a) del DL 13/2017 convertito con la Legge 46/2017. Quest'ultimo prevede che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale vengano effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ovvero presso l'ultimo domicilio noto, a mezzo del servizio postale, qualora il richiedente non sia accolto o trattenuto. A tale riguardo si allega la [nota della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 10.08.2017](#) con la quale la suddetta procedura veniva temporaneamente sospesa in attesa di un ulteriori approfondimenti tecnico amministrativi.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Nei giorni scorsi è stato reso noto il [Decreto del Ministro dell'Interno del 23.03.2018](#) con il quale vengono istituite alcune Commissioni Territoriali e definite le relative competenze territoriali.

Formazione di medici stranieri in Italia

Il Decreto del Ministero della Salute

E' stato pubblicato nella G.U. n° 154 del 5.07.2018 il [Decreto del Ministero della Salute del 10 aprile 2018](#) riguardante gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione od aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)